

proposta di legge n. 18

a iniziativa dei Consiglieri Marconi, Volpini, Micucci, Giancarli, Talè

presentata in data 20 novembre 2015

—————

ISTITUZIONE DEL SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO DEGLI ANZIANI

—————

Signori consiglieri,

il presente progetto di legge intende promuovere una nuova dimensione della cittadinanza partecipe, responsabile e solidale, valorizzando la risorsa umana degli “anziani” in quanto ricca di esperienza, competenze e motivazione che possono contribuire egregiamente all’elevazione cognitiva e professionale dei più giovani.

L’invecchiamento della popolazione pone le istituzioni e la società di fronte ad inediti problemi in quanto l’allungamento del tempo di vita e le migliorate condizioni di salute fa sì che la terza età, da residuale, diventi fase importante dell’esistenza. Siamo di fronte ad un fenomeno nuovo: quello degli “anziani giovani”, cioè di persone in buona salute, che hanno già lasciato il lavoro, ma che possono ancora essere una risorsa positiva per la comunità. E’ necessario, pertanto, ripensare questa età promuovendo il più possibile un invecchiamento attivo. Prevenire l’emarginazione sociale e salvaguardare la salute psicofisica della persona anziana, d’altra parte, non solo è un dovere della comunità civile, in ottemperanza al dettato costituzionale, ma allo stesso tempo un obiettivo prioritario per un welfare capace di rispondere alle esigenze dei più deboli.

Il presente progetto di legge cerca di offrire una soluzione positiva, istituendo il servizio civile delle persone anziane con lo scopo di sottrarre al rischio di passività e di emarginazione la crescente fascia di popolazione anziana, di favorire il mantenimento ed il potenziamento delle capacità individuali, la conservazione, la valorizzazione ed il trasferimento delle esperienze acquisite nonché di perseguire obiettivi di prevenzione sociale.

Attraverso questa proposta di legge si consente agli enti locali, anche attraverso le associazioni di volontariato e le cooperative di solidarietà, di impiegare i soggetti anziani in quelle attività socialmente rilevanti di loro competenza. Si tratta di una proposta di legge che semplifica le procedure e, nel contempo, realizza un riferimento nella legislazione regionale rispetto ad interventi che molti enti locali stanno già da tempo proponendo e realizzando.

L’articolo 1 delinea le finalità del progetto mentre con l’articolo 2 s’individuano i destinatari delle attività, e cioè gli anziani, coloro che hanno compiuto 60 anni di età e che siano titolari di pensione. Un requisito obbligatorio è l’assenza per il soggetto di condanne penali a qualsiasi titolo mentre l’idoneità fisica sarà richiesta all’atto dell’avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d’impiego.

Viene quindi delineato l’ambito operativo dell’impiego degli anziani (articolo 3): l’assistenza e la tutela per minori o anziani, per i portatori di handicap, negli ospedali e nelle carceri, oltre che interventi di carattere ecologico o di sorveglianza di parchi, musei, biblioteche, nonché di formazione e di mutuo aiuto tra le stesse persone anziane.

Con l’articolo 4 si fa riferimento alla necessità di accreditarsi alla Regione da parte di quegli enti pubblici e privati (cooperative di solidarietà sociale, associazioni di promozione sociale, organizzazioni di volontariato, istituzioni e fondazioni aventi finalità sociali) che intendono impegnare le persone anziane nelle loro attività.

Le amministrazioni renderanno noto, attraverso la forma pubblica più adeguata, (articolo 5) la possibilità dell’impiego e i requisiti delle persone anziane che potranno svolgere il servizio civile che sarà affidato attraverso la sottoscrizione di un atto d’impegno e la stipula di una polizza assicurativa contro i rischi di infortuni e per la responsabilità civile verso terzi, per gli eventuali danni causati dagli anziani.

Gli articoli 6 e 7 stabiliscono, infine, gli oneri a carico della Regione. Il primo prevede che ogni anno, nel mese di novembre, si tenga una conferenza programmatica con tutte le realtà coinvolte nel progetto per fare il punto della sua attuazione e programmare l’attività dell’anno successivo. L’articolo 7, invece, mette a carico del bilancio regionale l’onere di aiutare gli enti promotori del progetto con la concessione di contributi finalizzati al sostegno delle attività e alla pubblicizzazione dell’iniziativa.

L’articolo 8 prevede le disposizioni finanziarie.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di favorire il potenziamento e l'ampliamento dei servizi alle persone e l'impiego degli anziani in attività socialmente utili, promuove il servizio civile volontario degli anziani a cura degli enti pubblici e privati accreditati.

Art. 2
(Destinatari)

1. Si considerano persone anziane, ai fini di questa legge, coloro che hanno compiuto sessanta anni di età e che sono titolari di pensione ovvero non sono lavoratori, subordinati e autonomi, o soggetti ad essi equiparati ai sensi della vigente normativa.

2. Requisito essenziale richiesto è l'assenza per il soggetto di condanne penali a qualsiasi titolo. L'idoneità fisica, certificata dagli organi del servizio sanitario nazionale, sarà richiesta all'atto dell'avvio del progetto con riferimento esclusivamente allo specifico settore d'impiego.

Art. 3
(Ambito operativo)

1. Il servizio civile volontario degli anziani è espletato in attività senza scopo di lucro e in ambiti aventi le seguenti caratteristiche:

- a) trasporto con mezzi pubblici per l'accesso a prestazioni sociali e socio sanitarie;
- b) insegnamento nei corsi professionali e tutoraggio nei percorsi formativi di collegamento tra la scuola ed il mondo del lavoro, anche in relazione alle iniziative promosse dalle organizzazioni sindacali e di impresa;
- c) sorveglianza presso le scuole, durante il movimento degli studenti, presso le mense e le biblioteche scolastiche, e sugli scuolabus;
- d) sorveglianza durante le mostre e le manifestazioni giovanili;
- e) animazione, gestione, custodia e vigilanza di musei, biblioteche e parchi pubblici, sale di ritrovo e di quartiere, palestre e impianti sportivi, aree sportive attrezzate, centri sociali, sportivi, ricreativi e culturali;
- f) conduzione di appezzamenti di terreno di proprietà o di uso pubblico i cui proventi sono destinati ad uso sociale;
- g) iniziative volte a far conoscere e perpetuare le tradizioni di artigianato locale;
- h) assistenza, anche domiciliare, a minori, anziani, soggetti portatori di handicap e ad altre

- categorie a rischio di emarginazione, in ausilio al personale dei servizi sociali;
- i) assistenza culturale e sociale negli ospedali, in tutte le strutture ricettive per soggetti deboli e nelle carceri, in modo particolare in quelle minorili;
 - j) attività per la prevenzione delle dipendenze (da cibo, sostanze stupefacenti, alcool, fumo, sesso e porno dipendenza, gioco d'azzardo patologico, shopping compulsivo, televisione, internet e cellulare);
 - k) interventi di carattere ecologico, stagionali o straordinari, nel territorio, nei litorali, nelle zone boschive;
 - l) campagne e progetti di solidarietà sociale.

Art. 4

(Accreditamento degli Enti pubblici e privati)

1. Gli enti pubblici e privati che intendono accreditarsi per lo svolgimento del servizio civile volontario degli anziani presentano domanda secondo tempi e modalità stabiliti dalla Giunta regionale attraverso un bando pubblico.

Art. 5

(Modalità)

1. L'affidamento del servizio civile avviene in applicazione di criteri preventivamente stabiliti e resi noti mediante avvisi pubblici nel comune nel quale l'attività viene richiesta.

2. L'affidamento del servizio sarà regolato con la sottoscrizione di un atto d'impegno da entrambe le parti che non comporta l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato.

3. L'atto d'impegno prevede almeno:

- a) l'articolazione delle prestazioni secondo moduli temporali;
- b) la facoltà per l'anziano di articolare l'attività solo in alcuni dei moduli temporali previsti;
- c) l'eventuale copertura dei costi sostenuti per l'attività resa;
- d) la facoltà per l'anziano di recedere dall'impegno con la previsione di un congruo preavviso;
- e) l'impegno del volontario ad adeguarsi alle disposizioni dettate dalla normativa e alle prescrizioni impartite dall'Ente d'impiego in ordine all'organizzazione del servizio e alle particolari condizioni di espletamento;
- f) il volontario è tenuto al rispetto della privacy secondo la normativa vigente.

4. Gli enti che impiegano gli anziani nel servizio civile stipulano, a favore degli stessi, una polizza assicurativa contro il rischio di infortuni, nonché contro il rischio di responsabilità civile verso terzi.

Art. 6

(Conferenza programmatica regionale)

1. La Giunta regionale, entro il mese di novembre di ciascun anno, convoca una conferenza programmatica e di valutazione, invitando le parti sociali e le pubbliche amministrazioni interessate e coinvolte nell'attuazione di questa legge, per discutere le esperienze realizzate nel corso dell'anno e le iniziative programmatiche per l'anno successivo.

Art. 7

(Contributo regionale)

1. A carico del bilancio della Regione, è autorizzata la concessione di un contributo agli enti promotori per lo sviluppo delle iniziative e dei progetti delle attività socialmente utili per gli anziani da erogare sulla base di criteri stabiliti entro il mese di gennaio di ogni anno da parte della Giunta che tenga conto dei risultati della conferenza programmatica regionale di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Disposizioni finanziarie)

1. Per gli interventi previsti da questa legge l'entità della spesa è stabilita a decorrere dal primo anno successivo dalla sua approvazione con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1 sono iscritte nell'UPB 53007 a carico del capitolo che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del Programma operativa annuale (POA).

Scheda economico-finanziaria P.d.L. - Istituzione del servizio civile volontario degli anziani

NORMATIVA			ONERE					COPERTURA							
ARTICOLO	COMMA	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	ONERE ANNO 2016	ONERE ANNO 2017	ONERE ANNO 2018	UPB / CAPITOLO DI SPESA	ARTICOLO	COMMA	MODALITA' DI COPERTURA	COPERTURA ANNO 2016	COPERTURA ANNO 2017	COPERTURA ANNO 2018	UPB / CAPITOLO
1		Finalità	Non comporta oneri												
	1														
2		Destinatari													
	1		Non comporta oneri												
	2		Non comporta oneri												
3		Ambito operativo													
	comma 1 (lettera da a) a l)		Non comporta oneri												
4		Accreditamento degli enti pubblici e privati	Non comporta oneri												
	1														
5		Modalità													
	1		Non comporta oneri												
	2		Non comporta oneri												
	3		Non comporta oneri												
	4		Non comporta oneri												
6		Conferenza programmatica regionale													
	1		Non comporta oneri												
7		Contributo regionale													
	1		Corrente	Continuativa	Quota parte spesa autorizzata con legge regionale di stabilità	Quota parte spesa autorizzata con legge regionale di stabilità	Quota parte spesa autorizzata con legge regionale di stabilità		8	1	Risorse proprie della Regione				
8		Disposizioni finanziarie													
	1														
	2														
9		Entrata in vigore													
	1		Non comporta oneri												
	2		Non comporta oneri												

POSIZIONE ORGANIZZATIVA
 CONSULENZA ECONOMICO-FINANZIARIA
 E SEGRETERIA II COMMISSIONE
 IL RESPONSABILE
 (Dott.ssa Loretta Ligori)

